

Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo di correzioni della riforma

# Il concordato non si è ravveduto

## Salta (per ora) la sanatoria per l'anno di imposta 2023

DI CRISTINA BARTELLI

Il concordato preventivo biennale rivisto e corretto cerca appeal: con i tetti, tre, alle proposte del Fisco nei confronti dei contribuenti con pagelle Isa da 8 a 10 ma senza il ravvedimento speciale per l'anno di imposta 2023. Nella versione del decreto legislativo approvata dal consiglio dei ministri del 4 giugno 2025 non ce l'ha fatta a entrare la nuova edizione della sanatoria legata al concordato per l'anno di imposta 2023. Potrebbe essere una assenza momentanea, la misura potrà trovare spazio nel canovaccio di emendamenti che si andrà a tessere quando sarà approvato nelle prossime settimane il decreto legge fiscale. Ma ecco quali sono gli interventi inseriti nella approvazione definitiva del 16 provvedimento attuativo della delega fiscale che hanno riguardato anche altre misure oltre il concordato preventivo biennale.

Uno per tutti con norma si stabilisce fine alla querelle degli 85 giorni di proroga covid per gli atti Ade, stop a partire da quelli emessi dal 31/12/2025. L'ok del governo al dlgs arriva il giorno in cui la Commissione europea nel report di primavera per la parte fiscale invita l'Italia a monitorare la misura nell'ambito degli interventi di contrasto all'evasione.

Il viceministro **Maurizio Leo**, commentando il via libera ha evidenziato che: «Il provvedimento interviene in modo mirato su cinque ambiti fondamentali: adempimenti e versamenti, accertamento, concordato preventivo biennale, sanzioni e contenzioso. In particolare, vengono semplificati gli

obblighi e le modalità di alcuni adempimenti. A partire dai dati dell'anno 2025, ai fini della precompilata, la trasmissione dati relativi alla tessera sanitaria avverrà con cadenza annuale anziché semestrale. Vengono poi semplificati anche gli adempimenti dei forfettari, prevedendo il versamento trimestrale, anziché mensile, dell'Iva relativa agli acquisti soggetti al meccanismo del reverse charge».

**Sfuma, per ora, il ravvedimento speciale per il 2023.** La richiesta era arrivata dal parere della commissione VI della camera, lettera p): prevedere, anche per i soggetti che aderiranno al concordato preventivo per il biennio 2025-2026, la possibilità di potersi avvalere del ravvedimento speciale per gli anni pregressi, di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024, prevedendo altresì di estenderne gli effetti all'anno di imposta 2023.

**Concordato preventivo biennale.** Confermate le anticipazioni della vigilia, si veda altro articolo in pagina le modifiche legate al concordato riguardano: la deduzione del costo del lavoro incrementale. Un allineamento normativo per cui la maxideduzione del 120% sul costo de lavoro rientrava nell'individuazione del reddito oggetto di concordato. Con questa disposizione si prevede che le disposizioni si applicano a decorrere dalle opzioni esercitate per l'adesione al concordato relative al biennio 2025-2026. Il piatto forte del provvedimento è l'introduzione di soglie per le proposte del concordato elaborate nei confronti di soggetti con elevato livello di affidabilità fiscale. Li-

miti di eccedenza massima, pari al 10, al 15 e al 25%, che trovano applicazione in corrispondenza dei livelli di affidabilità fiscale più alti relativi al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta: 10 per cento si applica in caso di livello di affidabilità pari a 10; 15 per cento si applica in caso di livello di affidabilità compreso tra 9 e 10; 25 per cento si applica in caso di livello di affidabilità superiore a 8 ma inferiore a 9. Ritocchi infine alle cause di decadenza. Per coloro che ricevono avvisi bonari la decadenza si verifica qualora il versamento delle imposte non avvenga entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

**Stop al tira e molla sugli 85 giorni di accertamento.** Arriva una disposizione per cui dal 31 dicembre 2025 per gli atti impositivi emessi dall'AdE non si applica più la sospensione dei termini di 85 gg introdotta durante la pandemia da COVID-19.

**Le altre modifiche:** I forfettari continueranno a utilizzare i codici Ateco 2007. Sempre in tema forfettari e reverse charge si semplificano gli adempimenti dei forfettari, prevedendo il versamento trimestrale, anziché mensile, dell'Iva per gli acquisti interni e, ove previsto, internazionali.

— © Riproduzione riservata — ■

